

## REGOLAMENTO (CE) N. 333/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

**relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 378/2007 ha stabilito le condizioni che permettono agli Stati membri di applicare, nel periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione facoltativa», a tutti gli importi relativi ai pagamenti diretti erogati sul loro territorio nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il Portogallo ha deciso di applicare la modulazione facoltativa a partire dal 2008 con un tasso annuo di riduzione del 10 %.
- (3) Per poter stimare gli importi netti ottenuti con l'applicazione della modulazione facoltativa che saranno messi a disposizione del Portogallo come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale è necessario fissare i massi-

mali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007 sono i seguenti:

Anno civile	Milioni EUR
2008	20,4
2009	20,4
2010	20,4
2011	20,4
2012	20,4

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).